

“Navigare” informati

ANNO SCOLASTICO 2010/2011

AUTONOMIA E SPERIMENTAZIONE

I provvedimenti fin qui adottati non hanno fatto venir meno l'efficacia delle disposizioni contenute nel dPR 8 marzo 1999, n. 275, col quale alle istituzioni scolastiche è stata conferita quell'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, che la legge 3 del 2001 eleva a rango costituzionale. Essa viene esercitata attraverso la predisposizione, con la partecipazione di tutte le componenti operanti nella scuola, del Piano dell'offerta formativa (articolo 3), elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola, e la definizione, da parte del consiglio di circolo o di istituto, delle scelte generali di gestione e di amministrazione, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni, anche di fatto, dei genitori (per le scuole secondarie superiori, anche degli studenti).

Il Piano, definito dal collegio dei docenti, è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

Per quanto riguarda l'esercizio dell'autonomia didattica (articolo 4) le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.

A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune attraverso:

- l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
- l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

Le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 275/99, possono utilizzare una quota del curriculum nazionale (il cui limite è stato successivamente fissato al 20%) per introdurre discipline ed attività da esse liberamente scelte.

Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

E' importante, infine, richiamare anche l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, regolamentata dall'articolo 6 del D.P.R. 275. Attraverso di essa, infatti, le istituzioni scolastiche hanno la possibilità di introdurre, in particolare, iniziative di innovazione metodologica e disciplinare che possono, se adeguatamente utilizzate, essere fatte valere per superare i vincoli posti dalle limitate risorse organiche disponibili.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

L'inizio dell'anno scolastico è caratterizzato, per quanto riguarda l'attività degli organi collegiali, dall'adozione di importanti delibere.

CONSIGLIO DI CIRCOLO/ISTITUTO

- Adozione del Piano dell'offerta formativa predisposto dal Collegio dei docenti.
- Adozione degli eventuali adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- Eventuale verifica dei criteri per la formazione delle classi e di assegnazione ad esse dei docenti.

COLLEGIO DEI DOCENTI

- Elaborazione definitiva del Piano dell'offerta formativa, da sottoporre all'adozione del Consiglio di circolo/istituto (art. 3, comma 3, del dPR 275/1999).
- Definizione dei criteri di svolgimento delle attività collegiali, con eventuale articolazione del collegio in commissioni, dipartimenti e gruppi di progetto.
- Adozione, su proposta del dirigente scolastico, del piano annuale delle attività (art. 28, comma 4, del CCNL del 29 novembre 2007).
- Individuazione degli ambiti di pertinenza delle funzioni strumentali e dei relativi carichi di lavoro. Definizione dei relativi criteri di assegnazione.
- Formulazione di proposte al dirigente scolastico in merito ai criteri sulla base dei quali effettuare l'assegnazione dei docenti alle classi (art. 7, comma 2, lettera b) del D.L.vo 297/1994).
- Promozione di iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto (art. 7, comma 2, lettera g, del D.L.vo 297/1994).

All'interno di questi adempimenti istituzionali si dovrà tenere conto delle norme vigenti, a partire dalla legge 53/2003 fino ai più recenti regolamenti entrati in vigore o in corso di approvazione, in applicazione dei decreti-legge 112/2008 e 137/2008.

COMPITI RSU

In concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico il dirigente scolastico deve formalizzare alla delegazione sindacale, composta dalla Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 2007, una proposta di contratto integrativo di istituto per regolamentare le seguenti materie, indicate dall'articolo 6 del predetto CCNL:

- modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
- criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge sulla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
- criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 150/2009 potrebbero insorgere dubbi sulla possibilità di continuare a contrattare con la delegazione sindacale di istituto i criteri di assegnazione del personale alle sezioni staccate e ai plessi, ritenendo che le nuove norme riservino al dirigente l'esclusiva competenza della gestione del personale e consentano soltanto una informazione alle parti sindacali.

La CISL Scuola, ritenendo impropria tale interpretazione, ha chiesto formalmente al MIUR di dettare precise indicazioni in merito alla attualità della contrattazione integrativa su tale materia, dal momento che – particolarmente nella scuola primaria – essa si sostanzia in una forma di mobilità che non può essere oggetto di assoluta discrezionalità.